



COMUNE DI SAPONARA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 27 del 20.10.2025

Oggetto: Approvazione Regolamento di Polizia Urbana

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **venti** del mese di **ottobre** in Saponara, nella Sala delle Adunanze Consiliari "Vittime 22 Novembre", ubicata nel Palazzo Municipale, alle ore 18,35 e seguenti, convocato ai sensi dell'art. 36 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito in Sicilia con l'art. 1, comma 1, lettera e) della L.R. 11 Dicembre 1991, n. 48, e dell'art. 20 della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7, come integrato dall'art. 43 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26 ed invitato con appositi avvisi scritti, notificati a mezzo del Messo Comunale a domicilio di ciascun consigliere, si è oggi riunito, **in seduta ordinaria**, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) SPIDALIERI Maria	Si		7) FERLENDIA Cinzia		Si
2) VENUTO Santo		Si	8) BERTINO Nicola		Si
3) CANNISTRACI Adriana	Si		11) PUGLISI Nicola		Si
4) VENUTO Antonino	Si		10) BERTINO Cosimo		Si
5) RUGGERI Antonino	Si		11) BATTAGLIA Giusy	Si	
6) DONATO Nicola	Si		12) NABORRE Emiliano	Si	

Assegnati 12, in carica 12.

Sono presenti 7 Consiglieri. Si dà atto che i Conss. Santo VENUTO, Cinzia FERLENDIA, Nicola BERTINO, Nicola PUGLISI e Cosimo BERTINO hanno abbandonato l'aula prima della votazione sul 1° punto all'o.d.g.

Presiede il Presidente del Consiglio: Dott. ssa Maria SPIDALIERI.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. ssa Pasqua Rosaria DI MENTO.

Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco, Giuseppe MERLINO e gli Assessori Francesco ROMANO e Rosalba PINO.

Sono stati nominati scrutatori i Conss. Adriana CANNISTRACI, Giusy BATTAGLIA e Nicola BERTINO.

La seduta è pubblica.

Rilevato che, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n°142 recepito dalla L.R. n°48/91, come modificato dall'art.12 della L.R. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:

- Il Responsabile dell'Area interessata, per la regolarità tecnica, parere favorevole.

Il Presidente, nell' introdurre l'argomento iscritto al 2° punto dell'o.d.g. aggiuntivo, inerente quanto in oggetto indicato, ricorda che il Regolamento è stato anche questo ampiamente dibattuto nella riunione che si è tenuta tra lo stesso Presidente ed i Capigruppo consiliari con il dott. Lo Presti, Responsabile dell'Area Amministrativa e del Servizio della P.M. Per tale motivo, dà lettura della proposta, presentata dal Sindaco, sulla quale è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica, esentandosi dal leggere il Regolamento. Quindi, cede la parola al Sindaco.

Il Sindaco fa presente che il Regolamento de quo è stato discusso nelle riunioni che si sono tenute, nell'ambito delle quali sono state apportate, con il consenso di tutti, le modifiche ritenute necessarie per adeguarlo alle esigenze di questo Comune. Ricorda che, nello scorso anno, a seguito di richiesta e di sollecito della Prefettura di Messina, il Regolamento era stato iscritto all'o.d.g. di due successive sedute consiliari, ma una prima volta non è stato esaminato ed un'altra volta la votazione non ha avuto esito positivo. Stasera auspica che il Regolamento venga adottato per la successiva trasmissione alla Prefettura.

Il Presidente ringrazia ancora una volta il dott. Lo Presti per la disponibilità prestata, anche nel consentire di apportare le modifiche ed i miglioramenti ritenuti necessari per le esigenze della cittadinanza.

Constatato che non ci sono interventi, il Presidente invita i Colleghi Consiglieri a voler procedere a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Accolto l'invito del Presidente;

Vista la proposta di deliberazione oggettivata, presentata dal Sindaco;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano dai 7 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione oggettivata, presentata dal Sindaco, geom. Giuseppe Merlino e che, compiegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.

Esaurita la trattazione dei punti iscritti all'o.d.g., la seduta è chiusa alle ore 20,35.



**COMUNE DI SAPONARA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale N. 13 del 15/10/2025
presentata dal Sindaco

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

PREMESSO CHE:

- le linee programmatiche di mandato e il piano generale di sviluppo individuano, tra i temi strategici dell'azione di governo di questa amministrazione, il tema della sicurezza dei cittadini, legalità e convivenza civile del territorio amministrato;
- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare l'art. 7 prevede l'adozione da parte del Comune di regolamenti nelle relative competenze;
- il Decreto Legge n.14 del 20.02.2017 contiene disposizioni in materia di sicurezza integrata ed urbana proponendo un nuovo modello di *governance* del sistema sicurezza nelle aree urbane tramite specifiche misure come, ad esempio, il c.d. Ordine di Allontanamento meglio conosciuto come Daspo Urbano a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale urbano ed extra urbano art.9 comma 1 e 2;
- il Decreto attribuisce al Consiglio Comunale la possibilità di inserire nel Regolamento di Polizia Urbana norme volte a prevenire fenomeni di criticità sociale, invero l'art.9 comma 3 D.L. n.14/17 recita: *"i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibiti a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni dell'art. 9 commi 1 e 2"*.
- si riscontra la necessità di modificare ed integrare il regolamento di Polizia Urbana adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23/02/1959, in quanto negli oltre sessant'anni trascorsi dalla sua approvazione, la società, il tessuto urbano, le abitudini dei cittadini e le esigenze di sicurezza e decoro pubblico sono profondamente cambiate;
- tale necessità nasce dalla esigenza di fornire il Comune di Saponara di uno strumento normativo al passo coi tempi e con le problematiche attuali, in grado di favorire la pacifica convivenza nell'abitato,

attraverso l'essenziale collaborazione dei cittadini e nel contempo costituisca un moderno ed efficace strumento di lavoro per gli interventi della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia.

PRESO ATTO CHE:

- il testo del regolamento proposto è in linea con i presupposti di Legge e che pertanto può essere approvato;
- il Regolamento di cui trattasi si compone di n. 33 articoli e viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL);
- artt. 7 e 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 che hanno fissato gli importi minimi e massimi per le violazioni ai regolamenti comunali;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Il D.L. n.14 del 20 Febbraio 2017;
- Il Regolamento di Polizia Urbana di cui alla Delibera di C.C. n. 14 del 23/02/1959;

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI


Viste e fatte proprie le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di approvare, il nuovo Regolamento di Polizia Urbana composto da n. 33 articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di inviare copia dell'adottando Regolamento agli Enti e organi di competenza, nonché di trasmettere la delibera approvativa del presente atto al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;
3. Di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore e diventa esecutivo nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione approvativa dello stesso e contestualmente abroga e sostituisce il Regolamento di Polizia Urbana in vigore;

Il Proponente

Il Sindaco

Geom. Giuseppe Merlino





COMUNE DI SAPONARA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 15/10/2025
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla suesposta proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime PARERE FAVOREVOLE, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, nel rispetto dell'art. 7 del Regolamento dei controlli interni (Del. C.C. n. 3/2013).

Saponara, 15/10/2025

Il Responsabile di Area

Dott. Daniele LO PRESTI



COMUNE DI SAPONARA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Capo I Disposizioni generali

Art.1 Finalità

Art.2 Funzioni di polizia urbana

Art.3 Oggetto e applicazione

Art.4 Definizioni

Art.5 Vigilanza

Art.6 Utilizzo del volontariato

Capo II Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

Art.7 Comportamenti vietati

Art.8 Divieto di giochi sul suolo pubblico

Art.9 Altre attività vietate

Art. 10 Misure a tutela del decoro e della sicurezza urbana di particolari luoghi

Art.11 Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e attività edili svolte all'aperto

Art.12 Accensione fuochi ed emissioni di fumo

Art.13 Pulizia

Art.14 Rifiuti raccolta differenziata

Capo III Decoro urbano

Art.15 Decoro Urbano – Art. 9 comma 3 D.L: n.14/2017 convertito in L.48/2017.

Capo IV Tutela pubblica incolumità

Art.16 Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni

Art.17 Misure a tutela dei Beni Pubblici e/o Privati

Art.18 Divieti

Art.19 Rami e siepi

Art.20 Luminarie

Art.21 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Art.22 Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti

Capo V Occupazione di aree e Spazi Pubblici

Art.23 Disposizioni Generali

Capo VI Sale giochi e Sale scommesse

Art.24 Sala Giochi

Capo VII Tutela della quiete pubblica, dell'incolumità delle persone e della sicurezza urbana

Art.25 Disposizioni generali

Capo VIII Spettacolo viaggiante e mestieri artistici su suolo pubblico

Art.26 Disposizioni Generali.

Capo IX Mantenimento protezione e tutela degli animali

Art.27 Cura e tutela degli animali

CAPO X Polizia Annonaria

Art. 28 Disposizioni Generali

Capo XI Sanzioni

Art. 29Controllo

Art.30 Sanzioni amministrative

Art.31 Procedimento per l'applicazione sanzioni

Capo XII Disposizioni transitorie e finali

Art.32 Rinvii ad altri regolamenti

Art.33 Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana, al fine di salvaguardare la convivenza civile nonché tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, disciplina comportamenti ed attività posti in essere che possono pregiudicare la legalità e il bene comune. Il presente Regolamento, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le normative di Legge vigenti, è efficace in tutto il territorio del Comune di Saponara ivi comprese le aree private in virtù della prevalenza dell'interesse pubblico. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, compete al Comune, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, emanare regolamenti locali per la cura del territorio. A tale scopo, attraverso interventi coordinati con tutti gli altri livelli di governo territoriale, esso persegue livelli di sicurezza integrata, così come definita dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48 (di seguito denominato "Decreto Sicurezza").

2. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito con successive integrazioni e modificazioni nella L. n. 48/2017, l'Allegato 1 (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento) espressamente individua le strade e le piazze su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici, aree e parchi, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura e di culto o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli ovvero adibite a verde pubblico nelle quali si applicano le disposizioni sanzionatorie e le misure indicate nel citato art. 9, commi 1 e 2.

3. All'aggiornamento e alla modifica delle aree indicate nell'art. 10 del presente regolamento provvede, con propria deliberazione, la Giunta Comunale.

4. Il regolamento persegue anche l'obiettivo di tutelare l'immagine e il decoro del Comune, con particolare attenzione alle aree di interesse storico, culturale e turistico.

5. Il Comune riconosce il contributo dei cittadini, delle imprese e degli operatori economici nel mantenimento dell'ordine e del decoro urbano e ne promuove la collaborazione attiva.

6. Per esigenze contingibili e urgenti, il Sindaco può adottare ordinanze integrative o attuative delle presenti disposizioni, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti.

7. Le disposizioni del presente regolamento operano in coordinamento con i regolamenti comunali di settore, con il Codice della Strada, con le leggi regionali e con le disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali.

Art. 2 Funzioni di Polizia Urbana

Le funzioni di Polizia Urbana concernono le attività di polizia e di vigilanza amministrativa che si svolgono nell'ambito del territorio comunale in relazione al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". In via prioritaria, compete al Servizio di Polizia Locale la tutela del rispetto dei precetti contenuti nel presente regolamento.

Art. 3 Oggetto e applicazione

Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, detta norme e comportamenti in rispetto alle disposizioni normative generali o speciali. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il

presente regolamento di Polizia Urbana. Il presente Regolamento è applicativo delle disposizioni contenute nell'art.50 comma 7 ter T.U.E.L. e dell'art.9 comma 3 del Decreto Sicurezza D.L. n.14/2017 convertito con la Legge n.48/2017. Esso si applica sul territorio comunale nei confronti di ogni persona, fisica o giuridica, che si trovi, a qualsiasi titolo, sul territorio stesso.

Art. 4 Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico; il suolo privato gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate e accessibili a chiunque;
- b) il verde pubblico in genere;
- c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati; d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 5 Vigilanza

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, al personale del Servizio di Polizia Locale.

Il personale del Servizio di Polizia Locale, può, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, al fine di procedere all'applicazione del presente regolamento, procedere nella propria attività di accertamento così come indicato e previsto dalla L.689/81.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza alcuna limitazione, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine.

Art. 6 Utilizzo del volontariato

Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

CAPO II

SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Art.7 Comportamenti vietati

Fermo restando le disposizioni contenute nelle Leggi statali e regionali:

1. È vietato qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione o danneggi degli spazi pubblici; in particolare è vietato:

a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati (panchine, sedili, scalini, fontanelle, cestini, segnaletica, dissuasori, manufatti ed elementi di arredo et simili);

b. esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo;

c. fare un uso improprio delle fontane pubbliche;

d. ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati degli edifici;

e. occupare l'area della sede stradale adibita al transito pedonale e veicolare con espositori, cavalletti e simili se non espressamente autorizzato;

f. procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;

g. produrre stillicidio e quindi lasciar cadere acqua (sporca o pulita) o altri liquidi sulla sede stradale, anche a seguito di pulizia di parti private a mezzo di tubo pluviale e/o diretto o derivante da impianti di climatizzazione;

h. utilizzare balconi, terrazzi e giardini visibili dalla pubblica via come deposito di materiali in genere, relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

i. scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie ed oggetti similari, da balconi o finestre prospicienti sulla via principale;

l. collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

m. lavare o eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali su aree pubbliche comprese fontane e spazi verdi;

n. soddisfare alle proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;

o. esercitare accattonaggio molesto o comportamenti di disturbo in aree pubbliche;

p. collocare, senza autorizzazione, addobbi, festoni, appendere cartelloni e volantini, disporre luminarie in luoghi e spazi aperti al pubblico.

q. far accedere gli animali domestici o d'affezione nelle aree verdi attrezzate;

Per tali attività o comportamenti, su segnalazione dell'Operatore di Polizia Locale, il Responsabile preposto visto l'art. 107 del D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n.267 tramite giusto provvedimento obbliga/ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 8 Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Su piazze o aree aperte al pubblico è vietato praticare giochi che possono arrecare intralcio o disturbo, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri e/o comunque deteriorare immobili o cose, rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, lanciare sassi, palloncini d'acqua o altro, nonché lo scoppio di petardi e giochi pirici nelle piazze e nelle vie pubbliche.

2. È fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'autorità comunale.

Art. 9 Altre attività vietate

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

1. somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare a piccioni presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole o nei luoghi autorizzati dall'amministrazione comunale.

2. È vietato mantenere sulla pubblica via o in aree private di natura condominiale animali da cortile.

3. Gettare nelle fontane o vasche pubbliche, detriti ed altro materiale.

4. È vietato depositare cibo o rifiuti che possano attrarre animali, provocando degrado, cattivi odori o rischi igienico-sanitari, fatta eccezione da quanto previsto dall'art. 23 comma 4 della legge regionale 15/2022 (*Chiunque può alimentare cani e gatti vaganti, in coerenza con il regolamento comunale e nel rispetto delle norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove gli animali sono alimentati.*)

Per tali attività o comportamenti, su segnalazione dell'Ufficiale/Agente di Polizia Municipale, il Responsabile preposto visto l'art. 107 del D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n.267 tramite giusto provvedimento obbliga/ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 10 Misure a tutela del decoro e della sicurezza urbana di particolari luoghi

1. Chiunque ponga in essere condotte, in particolare: ubriachezza; atti contrari alla pubblica decenza; esercizio abusivo del commercio o del parcheggio abusivo, che impediscano l'accessibilità e la fruizione delle aree interne delle Infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, è soggetto all'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto nelle forme e con le modalità previste dalla normativa indicata dall'art. 9 del D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni in legge n. 48/2017.

2. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma precedente è disposto, altresì, nei confronti di chi commette le suddette violazioni nelle aree individuate al successivo art. 15.

3. È vietato calpestare le aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi non attrezzati, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;

4. È vietato arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

5. È vietato depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane in luoghi pubblici o aperti al pubblico e utilizzare saponi, detergenti, shampoo o altri prodotti per la pulizia personale in spiagge, scogliere e nelle acque del mare, al fine di evitare inquinamento delle acque e dei litorali, salvo che in spazi attrezzati e autorizzati dal Comune;

6. E' vietata l'installazione di reti, teli, griglie metalliche, impalcature fisse o altri dispositivi similari sotto i balconi o sulle facciate degli edifici, salvo casi di installazione temporanea a tutela della pubblica e privata incolumità dovuti al contenimento o alla prevenzione della caduta di materiali derivanti da degrado, distacchi o cedimenti strutturali.

In caso di accertamento o segnalazione della presenza di tali dispositivi, l'Ufficio Tecnico Comunale o il Corpo di Polizia Locale dispone l'immediata verifica delle condizioni statiche e di sicurezza dell'immobile. I proprietari, gli usufruttuari o gli amministratori di condominio sono tenuti a provvedere, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'accertamento o dalla segnalazione, alla rimozione delle reti e all'esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza definitiva delle parti ammalorate, nel rispetto del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia) e delle norme tecniche vigenti.

Resta fermo, per gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), l'obbligo di ottenere preventiva autorizzazione della Soprintendenza competente per qualsiasi intervento che incida sull'aspetto esteriore o decorativo dell'edificio.

Art. 11 Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e attività edili svolte all'aperto

1. È fatto obbligo a chiunque proceda, sulla pubblica via, a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2. È vietato eseguire in ambiente esterno o sulla pubblica via, attività o mestiere di riparazione, verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante;

3. Nei cantieri edili, tutte le operazioni dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli o barriere di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4. E' fatto assoluto divieto causare rumori molesti dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno dopo dovuti all'utilizzo di strumenti e/o macchinari nell'ambito dell'attività di cui al presente articolo;

Per tali attività o comportamenti, su segnalazione dell'Operatore di Polizia Locale, il Responsabile preposto, visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, tramite giusto provvedimento, obbliga/ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 12 Accensioni di fuochi ed emissioni di fumo

1. Fatta salva la normativa speciale, nel centro abitato è vietato provocare emissioni di fumo, facendo bruciare materiali di qualsiasi tipo, compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

2. E' vietato accendere e/o lanciare lampade o lanterne volanti a fiamma libera in tutto il territorio comunale (note anche come "lanterne cinesi", "sky lanterns" o simili), nonché qualsiasi altro oggetto volante che comporti l'utilizzo di combustibili o sorgenti di calore in grado di provocare incendi o situazioni di pericolo, salvo specifica autorizzazione delle Autorità.

Per tali attività o comportamenti, su segnalazione dell'Operatore di Polizia Locale, il Responsabile preposto visto l'art. 107 del D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n.267 tramite giusto provvedimento obbliga/ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 13 Pulizia

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri.

2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, ancorché temporanea.

3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

4. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

5. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate e accessibili a chiunque, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

6. I proprietari dei terreni confinanti con le strade pubbliche hanno l'obbligo di rimuovere eventuali sterpaglie che possano dar causa ad incendi anche per autocombustione durante il periodo estivo; di assicurare una recinzione del terreno efficiente e comunque idonea ad inibire l'accesso ad estranei e lo scarico dei rifiuti.

7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi trasparenti che successivamente dovranno essere smaltiti secondo le norme di igiene urbana in vigore;

8. È vietato spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;

Per tali attività o comportamenti, su segnalazione dell'Operatore di Polizia Locale, il Responsabile preposto visto l'Art. 107 del D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n.267 tramite giusto provvedimento obbliga/ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 14 Rifiuti raccolta differenziata

Restano fermi gli obblighi previsti dalla vigente normativa regolante la materia, nonché tutte le disposizioni, i regolamenti e le Ordinanze comunali inerenti alla raccolta differenziata e il servizio di igiene urbana.

CAPO III

DECORO URBANO

Art. 15 Decoro e Sicurezza Urbana

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 3 del Decreto Sicurezza, e con riferimento ai comportamenti di cui all'art. 10 del presente Regolamento, come luoghi per i quali occorre particolare protezione per il decoro, sono individuate le seguenti aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 9 (oltre alle aree già previste nel citato Decreto all'art. 9 comma 1):

- a) Centro storico e Piazza Immacolata;
- b) Municipio, Biblioteca, Chiese, Cimitero Comunale;
- c) Scuole, plessi scolastici e sportivi (nel raggio di 150 metri dagli ingressi), strutture comunali di aggregazione sociale;
- d) Villette, piazze, giardini comunali, aree verdi attrezzate aperti al pubblico;
- e) lungomare S. Pugliatti - Saponara Marittima;
- f) Via Nazionale, Via Galatea e Piazza Vespri Siciliani.

2. Chiunque ponga in essere condotte moleste, in particolare: ubriachezza; atti contrari alla pubblica decenza; esercizio abusivo del commercio o del parcheggio abusivo, che impediscano l'accessibilità e la fruizione delle aree interne delle Infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300 (p.m.r. euro 100,00). Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del D.L. n. 14/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

3. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma precedente è disposto, altresì, nei confronti di chi commette le suddette violazioni nelle aree individuate al comma 1 del presente articolo.

CAPO IV

TUTELA INCOLUMITA' PUBBLICA

Art. 16 Manutenzione per il decoro, l'igiene e la sicurezza degli edifici e dei terreni

- 1. È vietato imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati;
- 2. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni sono tenuti ad assicurare un buono stato di conservazione degli stessi, al fine di garantire il decoro e la pubblica incolumità.
- 3. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili industriali o rurali, o altre costruzioni, che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati devono chiudere tutte le zone d'accesso all'immobile in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile

esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi, oltre che di animali, ed assicurare a tal fine idonee forme di vigilanza.

4. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo dei fabbricati devono provvedere alla periodica pulizia ed alla decorosa manutenzione delle facciate.

5. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del territorio comunale devono curarne la manutenzione e la pulizia. In particolare, devono provvedere al taglio periodico dell'erba, alla rimozione e al corretto smaltimento di eventuali rifiuti e ad ogni altra azione idonea ad assicurare il decoro urbano e le buone condizioni igieniche.

6. I proprietari, i detentori o i possessori a qualunque titolo di terreni all'interno del centro abitato, come delimitato dal Codice della Strada, devono adottare accorgimenti idonei (recinzione, fosso, ecc.) ad impedire o quantomeno a rendere di difficile esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi.

7. È fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche per evitare pericoli.

8. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni.

9. Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza non inferiore a mt. 2,00.

Per tali attività o comportamenti, su segnalazione dell'Operatore di Polizia Locale, il Responsabile preposto visto l'Art. 107 del D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n.267 tramite giusto provvedimento obbliga/ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

Art.17 Misure a tutela dei beni pubblici e/o privati

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 639 Codice Penale, al fine di tutelare la sicurezza urbana così come definita a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, è vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici, sulle loro pertinenze, monumenti, colonnati, luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti, muri in genere, panchine, sede stradale, marciapiedi, cartelli segnaletici e targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati, parapetti dei ponti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastrutture.

2. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con spese a carico del trasgressore.

Art. 18 Divieti

Nei parchi, nella villa comunale e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- danneggiare la vegetazione e le aiuole;
- circolare con veicoli a motore;
- circolare con velocipedi tale da creare intralcio o pericoli (dal divieto sono esclusi i minori di anni 8).

- calpestare le aiuole e i siti erbosi;
- Danneggiare le siepi o alberature;
- Staccare rami, piante e fiori;
- Effettuare lavori di potatura o altro senza autorizzazione;
- condurre a pascolo gli animali.
- Effettuare picnic o consumare cibo in aree non espressamente autorizzate.

Nell'ambito del tratto demaniale marittimo ricadente nel territorio comunale è vietato:

- l'accensione di fuochi;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- circolare (movimento, fermata e sosta) con veicoli a motore (salvo espressa autorizzazione dell'Autorità competente).

Per tali attività o comportamenti, su segnalazione dell'Ufficiale/Agente di Polizia Municipale, il Responsabile preposto visto l'Art. 107 del D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n.267 tramite giusto provvedimento obbliga/ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 19 Rami e siepi

1. I rami e le siepi delle aree private che sporgono su area pubblica devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio causata dalla sporgenza, a cura dei proprietari o locatari;
2. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
3. E' fatto divieto di usare macchinari rumorosi ai fini delle operazioni di giardinaggio dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno dopo.

Per tali attività o comportamenti, su segnalazione dell'Ufficiale/Agente di Polizia Municipale, il Responsabile preposto visto l'Art. 107 del D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n.267 tramite giusto provvedimento obbliga/ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 20 Luminarie

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine sempre che si tratti di elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, prevede la presentazione di istanza, ai fini del rilascio del titolo autorizzativo, da presentarsi all'ufficio competente (S.U.A.P.) almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni di montaggio, salvo diversamente stabiliti dagli uffici competenti.
2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.
3. In assenza di tale dichiarazione l'Amministrazione comunale intima al proprietario di adempiere, mediante diffida, entro un congruo termine. Qualora l'inadempimento persista alla scadenza del termine predetto, gli impianti verranno rimossi e le spese saranno a carico dei soggetti installatori qualora individuati ovvero dei committenti.

4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

5. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente;

6. È comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per testate di luminarie;

7. Per tale attività e per quanto non espresso, si fa riferimento a quanto disposto dalle leggi di Pubblica Sicurezza T.U.L.P.S.

Art. 21 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione, salvo preventiva e specifica comunicazione all'Ufficio di Polizia Locale, per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e dalle vigenti norme sulla circolazione stradale.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Per tali attività o comportamenti, su segnalazione dell'Operatore di Polizia Locale, il Responsabile preposto visto l'Art. 107 del D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n.267 tramite giusto provvedimento obbliga/ordina il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 22 Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti

1. A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la dispersione sul suolo pubblico di volantini e magneti pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.

2. I soggetti editori e distributori di quotidiani e di pubblicazioni in genere, opuscoli e volantini anche gratuite, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.

3. È consentita la libera distribuzione per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.

4. I soggetti committenti la distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite e/materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 1.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei periodi propaganda elettorale.

CAPO V

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 23 Disposizioni generali

Restano fermi gli obblighi previsti dalla vigente normativa regolante la materia, nonché tutte le disposizioni e i regolamenti comunali inerenti alla normativa del suolo pubblico.

CAPO VI

SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE

Art. 24 Disposizioni

Restano fermi gli obblighi previsti dalla vigente normativa statale regolante la materia, nonché tutte le disposizioni di legge e i regolamenti Regionali e Comunali vigenti.

CAPO VII

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA, DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE E DELLA SICUREZZA URBANA

Art. 25 Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini. Pertanto, restano fermi gli obblighi previsti dalla vigente normativa regolante la materia, nonché tutte le disposizioni di legge e i regolamenti comunali.

2. È vietato generare rumori molesti, emissioni sonore o attività che disturbino la quiete pubblica tra le ore 24:00 e le ore 07:00, salvo autorizzazioni specifiche del Comune per eventi temporanei.

CAPO VIII

SPETTACOLO VIAGGIANTE E MESTIERI ARTISTICI SU SUOLO PUBBLICO

Art. 26 Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria in forma itinerante, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini. Pertanto, restano fermi gli obblighi previsti dalla vigente normativa regolante la materia, nonché tutte le disposizioni e i regolamenti comunali.

2. È fatto obbligo di richiedere preventiva autorizzazione comunale per esercitare attività artistiche o spettacoli viaggianti su suolo pubblico.

CAPO IX

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 27 Cura e Tutela degli animali

Il Comune di Saponara promuove la convivenza delle persone con gli animali nel rispetto delle caratteristiche naturali, biologiche, fisiche, etologiche di cui questi ultimi sono portatori, al fine di realizzare sul territorio un rapporto equilibrato tra gli stessi, l'uomo e l'ambiente. Condanna gli atti di crudeltà contro di essi, il loro maltrattamento ed il loro abbandono. Tiene conto, nel modificare gli assetti del territorio, anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Fatta salva l'applicazione della legge penale, si rimanda all'applicazione delle norme contenute nella L.R. 15/2022 "*Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo.*" (G.U.R. 5 agosto 2022, n. 35 - S.O. n. 33).

In ogni caso:

1. È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare o legare gli animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio;
2. il privato che detenga animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato;
3. è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza;
4. È vietato abbandonare animali domestici;
5. È obbligatorio il rispetto di tutte le norme per la protezione degli animali;
6. è vietato lasciare liberi dal controllo diretto del proprietario (senza guinzaglio), anche nelle aree private e condominiali, cani che siano sprovvisti di museruola;
7. In aree private, confinanti con la pubblica via, ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà;
9. I proprietari dei cani, contestualmente alla data di iscrizione presso l'anagrafe canina, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante apposizione di microchips;
10. Per gli altri divieti e obblighi non menzionati si fa riferimento ad apposita legge regionale.

CAPO X

POLIZIA ANNONARIA

Art. 28 Disposizioni di polizia annonaria

Le disposizioni fanno riferimento alle norme stabilite nel piano comunale per il commercio su aree pubbliche e in sede fissa e con la legislazione vigente in materia di commercio e pubblica sicurezza. Pertanto restano fermi gli obblighi previsti dalla vigente normativa regolante la materia, nonché tutte le disposizioni e i regolamenti comunali e regionali.

CAPO XI

CONTROLLO E SANZIONI

Art. 29 Controllo

Le occupazioni abusive del suolo pubblico, in caso di rifiuto del ripristino dello stato dei luoghi da parte di chi vi è tenuto, saranno rimosse a seguito di emissione di apposita ordinanza da emettersi dal Responsabile del Servizio competente (Area Tecnica) e notificata agli interessati immediatamente per tramite i Messi comunali.

Ai Messi Comunali, agli Operatori della Polizia Locale, ognuno per le proprie competenze è affidata, la notificazione ed esecuzione dei provvedimenti emessi dall'Autorità Amministrativa per il controllo delle attività abusive ed ogni altro provvedimento costituente sanzione amministrativa, accessoria e / o disciplinare, come la chiusura e/o l'inibizione dell'attività abusiva.

Le attività di controllo e repressione avvengono:

- su segnalazione e/o esposto di qualsiasi cittadino;
- su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione e/o la concessione, che delega la Polizia Locale a verificare le condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
- su iniziativa dell'agente che ha operato sul territorio.

A seguito dell'emissione di provvedimenti sanzionatori amministrativi, la Polizia Locale procede ad adottare tutti gli atti necessari per procedere alla esecuzione coattiva avvalendosi della collaborazione degli uffici tecnici comunali per dar corso ad eventuali rimozioni di oggetti e/o installazioni dal suolo pubblico. Ogni spesa per le operazioni di rimozione e custodia saranno poste a carico di coloro che hanno effettuato l'occupazione abusiva in solido con i proprietari delle medesime strutture posizionate indebitamente sul suolo pubblico.

Art. 30 Sanzioni amministrative

1. Ogni violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisca violazione di leggi o altri regolamenti e/o Ordinanze, è accertata e punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) con un pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00 secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e/o integrazioni. La procedura di applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento viene posta in capo al servizio di Polizia Locale ed all'Area organizzativa in cui lo stesso Comando ricade.

2. In tutti i casi in cui l'Amministrazione Comunale, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento, interviene in sostituzione dell'obbligato, si procederà nei confronti dello stesso per il recupero, anche coattivo, di tutte le spese e degli oneri sostenuti.

Art. 31 Procedimento per l'applicazione delle sanzioni

La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e/o integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Entro il termine di 60 giorni è ammesso per ogni violazione del presente regolamento il pagamento in misura ridotta per l'importo previsto dal minimo edittale.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.11.1981 n. 689, l'interessato, entro il 30° giorno dalla data di notifica, ha facoltà di produrre scritti difensivi al Responsabile competente, o di essere sentito di persona.

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 Rinvii ad altri regolamenti

Le disposizioni del presente regolamento sono complementari e/o connesse a quelle dei regolamenti e Ordinanze allo stato vigenti

Art. 33 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore e diventa esecutivo nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione approvativa dello stesso e abroga e sostituisce ogni precedente disposizione in materia.

Contro il presente atto, ai sensi dell'art.3 comma 4 L.7 Agosto 1990 n.241 e s.m.i., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR competente per territorio entro 60 gg. dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

In alternativa, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione entro centoventi giorni dalla stessa data.

Il presente provvedimento è pubblicato all'albo pretorio on line dell'ente e trasmesso per conoscenza a::

- Prefettura
- Forze dell'Ordine;
- Polizia Locale
- ASP di Messina.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Dott.ssa Maria SPIDALIERI

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Adriana CANNISTRACI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa P.R. DI MENTO

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno

24/10/2025

L'addetto alle Pubblicazioni

F.to Pasqualino CAMPAGNA

Per copia conforme uso amministrativo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa P.R. DI MENTO



dalla Residenza Municipale

24 OTT. 2025

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione ai sensi della L.R. 03 Dic.1991, n.44;

[X] è stata affissa all'Albo Pretorio il 24/10/25 per rimanervi per giorni 15 consecutivi (art.11, c.1)

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa P.R. DI MENTO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

- a) ☐ ai sensi dell'art.12 della L.R. 3/12/1991, n°44, comma 1;
- b) ☐ ai sensi dell'art.12 della L.R. 3/12/1991, n°44, comma 2.

Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa P.R. DI MENTO

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio di

Lì

Il Responsabile del Servizio